

Proposta N. 16 Del 09.03.2017		
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 38 del Reg. Data 10.04.2017	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2362/2016 DEL T.A.R. – SICILIA 2° SEZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEALE ROSALIA.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	-	SI
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	-	SI	20	MESSANA SAVERIO	-	SI
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 21

TOTALE ASSENTI N. 3

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno

Consiglieri scrutatori

- 1) Ferrara Annalisa
- 2) Scibilia Noemi
- 3) Viola Francesco

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 23

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. relativo a " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2362/2016 DEL T.A.R. – SICILIA 2° SEZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEALE ROSALIA." e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., sottopone al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013;

Premesso che con sentenza n. 2362 pubblicata in data 13.10.2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-sede di Palermo, accogliendo il ricorso della ditta Leale Rosalia ha annullato i provvedimenti prot. 28102 e 28113 del 31.05.2016 e i successivi del 26.07.2016 con i quali il responsabile pro-tempore dell'ufficio urbanistica ha "sospeso" il procedimento di rilascio della concessione edilizia presentata dal ricorrente "in attesa degli atti di indirizzo interpretativo richiesti agli organi competenti" in relazione a "insanabili incongruenze emerse nel combinato disposto tra NTA e delle PP.EE e tavole 4-5-6 dello stesso Piano a seguito della sentenza del TAR Sicilia n. 2888 del 18.11.2014" che avrebbe "di fatto introdotto elementi urbanistici nuovi, rispetto alla interpretazione consolidata che l'Ufficio negli anni aveva dato al Piano Particolareggiato"; il giudice amministrativo ha, altresì, condannato il Comune soccombente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge;

Dato atto che la sentenza, non gravata, è stata notificata in forma esecutiva a cura di parte ricorrente il 22 febbraio 2017;

Considerato che l'esecuzione della sentenza è subordinata al previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) della citata norma;

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n.2127) il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma

presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che *“accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento”* ed *“accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”*, individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Evidenziato che la Corte ha ribadito che *“anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare”*;

Rilevato, ancora, che secondo l'orientamento della Corte *“le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell'esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori devono essere soddisfatte attraverso la celere convocazione dell'organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi”*;

Richiamata la nota prot. 25881 del 25.11.2016 con la quale è stato formalizzato il procedimento, l'assetto delle competenze e termini endoprocedimentali da rispettare al fine di addivenire al riconoscimento del debito in sede consiliare entro un termine che consenta agli uffici competenti di poter effettuare il pagamento entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e s.m.i. decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, evitando in tal modo l'aggravarsi di spese per gli oneri della procedura esecutiva ed interessi;

Dato atto che, a seguito nel mutato orientamento della sezione regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana (cfr. deliberazione n. 18/2016/PAR, n. 131/2016/GEST), al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio può procedersi anche durante l'esercizio provvisorio, attualmente autorizzato *ope legis* dall'art. 5, comma 11 del d.l. 244/2016, convertito dalla legge n. 19 del 27.2.2017;

Considerato che il sottoscritto responsabile del procedimento, incaricato dal dirigente, ha effettuato l'istruttoria da cui emerge quanto segue:

- a) quanto all'importo complessivo da pagare, esso è stato determinato in € 1.459,12 con il supporto dell'avvocatura comunale;
- b) quanto alle cause che hanno determinato il debito, dalla lettura della sentenza si evince che *“l'arresto procedimentale determinatosi per effetto dell'atipica misura soprassessoria opposta dal Comune resistente”* alla domanda di concessione edilizia presentata dalla ditta ricorrente, è illegittimo in quanto il Comune *“in tal modo, ha attuato un differimento, a tempo indeterminato, dell'esame dell'istanza del privato, subordinandola all'emanazione futura di atti di indirizzo di natura interpretativa dei vigenti strumenti di programmazione urbanistica”*, con ciò violando sia l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 che impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con atto espresso e motivato sia l'art. 20 del Dpr n. 380/2001 che fissa i termini per la definizione delle domande di permesso di costruire;
- c) quanto ad eventuali responsabilità, pur in presenza di una palese violazione di elementari principi che presiedono all'istruttoria del procedimento amministrativo, che impongono la conclusione con atto espresso di tutti i procedimenti nei termini di legge, non si ritiene di individuare –salve le valutazioni del PM presso il giudice contabile- elementi di colpa grave in capo al responsabile pro-tempore dell'urbanistica in ragione della obiettiva incertezza interpretativa determinatasi a

seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Palermo n. 2888/2014 che, evidenziando insanabili incongruenze tra le NTA ed alcune tavole delle prescrizioni esecutive delle aree a sud del centro urbano, ha introdotto –come confermato dall’avvocatura civica con parere reso in data 11.3.2016 su richiesta proprio del responsabile dell’urbanistica pro-tempore e da quest’ultimo rappresentato all’amministrazione con relazione prot. 11001 del 20.5.2016- un nuovo assetto interpretativo delle medesime prescrizioni esecutive, rispetto al consolidato orientamento applicativo seguito dall’ufficio;

- d) quanto alle misure correttive adottate, su specifica indicazione del segretario generale l’Ufficio ha tempestivamente annullato d’ufficio gli ulteriori provvedimenti soprassessori già emanati afferenti il medesimo contesto urbanistico (alcuni dei quali già impugnati innanzi al TAR), rimuovendo la causa dell’arresto procedimentale e concludendo nel merito i procedimenti avviati ad istanza di parte per il rilascio di titoli abilitativi; i provvedimenti di annullamento prodotti nei giudizi pendenti hanno condotto a pronunce di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite (cfr. TAR Palermo, sentenze n. 2817/2016 e 2857/2016);

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Rilevato che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l’organo consiliare deve individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;

Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 non è stato ancora approvato, e che l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, si svolge sulla base degli stanziamenti della seconda annualità del bilancio finanziario 2016/2018;

Ritenuto che alla spesa complessiva di € 1,459,12 può farsi fronte con risorse da imputare alla missione 08, programma 01, titolo 1 macroaggregato 103 del bilancio 2016/2018, esercizio 2017, gestito ai sensi dell’art.163, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 della stessa norma, attribuendo alla transazione elementare che sarà generata con l’impegno contabile la seguente codifica del piano dei conti integrato –sezione finanziaria 1.03,02.99.002, che costituisce anche codifica SIOPE+ di cui al decreto del MEF 9.6.2016;

Considerato che la presente proposta costituisce anche comunicazione ai fini del controllo periodico sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni;

Considerato che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell’art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod. ,e degli artt. 4 e 5 del regolamento sul sistema dei controlli interni, nonché il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239 del Tuel;

PROPONE

1.di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 1.459,12 derivante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, n. 2362/2016, a favore della ditta Leale Rosalia;

2. **di far fronte** al pagamento della somma di € 1.459,12 utilizzando le risorse del bilancio gestionale 2017, esercizio provvisorio, di cui alla codifica 08.01.1.103, attribuendo alla transazione elementare che sarà generata con l'impegno contabile la seguente codifica del piano dei conti integrato –sezione finanziaria 1.03.02.99.002, che costituisce anche codifica SIOPE+ di cui al decreto del MEF 9.6.2016;

3.**di trasmettere**, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

L'ISTRUTTORE PROPONENTE
F.to Giuseppe Regina

Allegati

1) copia sentenza del TAR Palermo n. 2362/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2362/2016 DEL T.A.R. – SICILIA 2° SEZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEALE ROSALIA.

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n.35 del 04.04.2017;

Visto il verbale n. 16 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 14.03.2017;

Con 19 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n. 20

Assenti n. 4 (Sucameli, Asta, Norfo e Messina)

Astenuto n. 1 (Calandrino) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

1.**di approvare** la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 1.459,12 derivante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, n. 2362/2016, a favore della ditta Leale Rosalia;

2. **di far fronte** al pagamento della somma di € 1.459,12 utilizzando le risorse del bilancio gestionale 2017, esercizio provvisorio, di cui alla codifica 08.01.1.103, attribuendo alla transazione elementare che sarà generata con l'impegno contabile la seguente codifica del piano dei conti integrato –sezione finanziaria 1.03.02.99.002, che costituisce anche codifica SIOPE+ di cui al decreto del MEF 9.6.2016;

3.**di trasmettere**, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Alle 21,20 escono dall'aula i Cons.ri Dara e Barone

Presenti n. 18

Si passa all'ordine del giorno

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferro Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Bonanno

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1333

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 13.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 13.04.2017

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 23.04.2017

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 13.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 35 DEL 04/04/2017

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 16 del 09/03/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2362/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Leale Rosalia". Audizione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Giuseppe Regina e dell'Avv. Calvaruso Silvana Maria;
- 2) Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 17 del 09/03/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dell'Avv.to Castrenze Arduino difensore della RS RICAMBI s.r.l. di cui alla sentenza della CTP di Trapani n. 1149/04/15 depositata il 04/06/2015. Audizione del Vice Dirigente Contabile Dott. Fabio Randazzo e dell'Avv. Calvaruso Silvana Maria.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		10,00	11,30		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		10,00	11,30		
Componente	Scibilia Noemi	SI		10,00	11,30		
Componente	Messana Saverio	SI		10,00	11,30		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		10,00	11,30		
Componente	Ruisi Mauro	SI		10,20	11,30		

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 04 del mese di Aprile, alle ore 10,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messina Saverio e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Lombardo dà lettura dei verbali delle precedenti sedute (n° 33 del 31/03/2017 e n° 34 del 03/04/2017) che posti a votazione vengono approvati, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 10,15 telefona il Dott. Randazzo per riferire che a breve sarà presente in Commissione.

Alle ore 10,20 entra il Consigliere Ruisi Mauro.

Alla medesima ora fa ingresso il Dott. Giuseppe Regina.

Alle ore 10,25 fa ingresso il Dott. Fabio Randazzo.

Il Presidente Lombardo propone ai Colleghi Consiglieri, il prelievo del secondo punto, posto all'ordine del giorno, riguardante la richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 17 del 09/03/2017 avente ad oggetto: **"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dell'Avv.to Castrenze Arduino difensore della RS RICAMBI s.r.l. di cui alla sentenza della CTP di Trapani n. 1149/04/15 depositata il 04/06/2015. Audizione del Vice Dirigente Contabile Dott. Fabio Randazzo e dell'Avv. Calvaruso Silvana Maria"**.

La proposta di prelievo del secondo punto, posto all'Ordine del Giorno, viene messa a votazione e viene approvata, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti della Commissione.

Il Presidente Lombardo mette a votazione il prelievo del secondo punto all'Ordine del Giorno che viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti della Commissione.

Il Presidente Lombardo dà la parola al Dott. Randazzo al fine di relazionare in merito al suddetto debito fuori bilancio.

Il Dott. Randazzo fa presente che il debito fuori bilancio deriva dalla sentenza emessa dalla CTP (Commissione tributaria provinciale) di Trapani, che ha accolto il ricorso presentato dalla Società "R.S. RICAMBI s.r.l.", avverso l'avviso di accertamento TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) relativo all'anno d'imposta 2011. Avviso di accertamento emesso dalla Società d'Ambito "ATO TERRA DEI FENICI" per il tramite dell'AIPA con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.340,00.

La CTP, prosegue il Dott. Randazzo, ha accolto il ricorso presentato dalla suindicata Società, assistita e difesa dal Dott. Arduino Castrenze, annullando l'atto impugnato e liquidando in favore del ricorrente le spese di giudizio per € 400,00 da ripartire al 50% ciascuno tra l'"ATO TERRA DEI FENICI" e il Comune di Alcamo.

La Società "R.S. RICAMBI s.r.l." ritenendo esigua la somma di € 400,00, liquidata a rifusione delle spese di giudizio, per il tramite del suo difensore Dott. Castrenze Arduino, in data 19/06/2015 notificava al Comune di Alcamo ricorso in appello innanzi la CTR (Commissione Tributaria Regionale) di Palermo richiedendo la riformulazione delle spese di giudizio quantificandoli in un importo non inferiore a € 800,00.

Il Dott. Randazzo fa rilevare che l'Ufficio Tributi, via email, trasmise all'Ufficio Legale la necessaria memoria difensiva per l'autonoma costituzione in appello da parte del Comune di Alcamo avverso la sentenza emessa dalla CTP di Trapani.

Ma causa la grande mole di lavoro e per motivi organizzativi l'Avvocatura Comunale non fu in grado materialmente a potere predisporre l'appello incidentale e pertanto la sentenza del CTP è passata in giudicato.

Solo dopo la scadenza del termine (04/01/2016) per l'autonoma costituzione in appello da parte del Comune, il Dott. Castrenze Arduino, in nome e per conto della società "R.S. RICAMBI s.r.l." con nota del 14/04/2016 comunicò al Comune di Alcamo l'intenzione di volere rinunciare all'appello in Commissione Tributaria Regionale di Palermo.

Il Dott. Randazzo fa presente che la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani ha annullato l'atto ritenendo illegittime le tariffe applicate relative alla TARSU, decise dal Sindaco pro tempore con propria determina sindacale, attribuendo la competenza in materia esclusivamente al Consiglio Comunale.

Il Consigliere Ruisi precisa che nella sentenza di primo grado le somme da pagare sono relative alle spese legali.

Il Dott. Randazzo specifica che a seguito del mancato deposito dell'appello da parte del ricorrente sono state liquidate le spese di giudizio di primo grado.

Il Consigliere Ferrara fa notare che nella camicia della proposta di delibera viene erroneamente riportata la seguente dicitura: **Avv.to Castrenze Arduino**, in considerazione che il Dott. Castrenze Arduino è Dottore Commercialista Tributarista e Revisore Contabile e non un legale.

Il Dott. Randazzo fa presente che l'errore è emendabile in sede di Consiglio Comunale.

Il Consigliere Messina evidenzia che in tale contenzioso tributario il Comune di Alcamo non solo è risultato essere soccombente ma ha anche subito un danno economico derivante dal mancato introito della TARSU 2011 dell'importo di € 2.340,00. Tale caso, continua il Consigliere Messina potrebbe essere da apripista per altri contribuenti che facendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale hanno buone possibilità di non pagare il tributo.

Il Consigliere Messina, affermando che se l'Ufficio Legale Comunale avesse proposto l'appello entro i termini di legge, il Comune avrebbe potuto recuperare il tributo, pone l'attenzione sulla preoccupante carenza di personale presso l'Avvocatura Comunale, che non permette di operare in

maniera ottimale e pertanto fa formale richiesta all'Amministrazione comunale che si attivi, più presto possibile, nella direzione di implementare le unità in organico.

Il Dott. Randazzo puntualizza che la CTP avendo ritenuto illegittime le tariffe applicate, aveva l'obbligo di richiamare in sentenza i provvedimenti alternativi che dovevano prevedere un regime tariffario diverso.

Il Dott. Randazzo comunica che quando nel 2010 il Comune consegnò il servizio di riscossione della tassa rifiuti all'AIPA le pratiche di contenzioso tributario erano circa sette. Nei due anni successivi alla gestione dell'AIPA i contenziosi tributari erano saliti a ottanta.

Il Dott. Randazzo, così come affermato in precedenti sedute di Commissione, rappresenta lo stato di sofferenza e di criticità in cui opera l'Ufficio Tributi a causa della cronica carenza di personale con professionalità e competenza. Pertanto il Dott. Randazzo fa presente che necessita organizzare meglio l'Ufficio, incrementando le unità lavorative, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

Il Presidente Lombardo afferma che questo annoso problema è stato evidenziato all'Amministrazione che si sta adoperando per la sua risoluzione.

Dopo essere stato ringraziato dai Componenti della Commissione per il suo esauriente intervento, alle ore 11,00 lascia la seduta il Dott. Randazzo.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del primo punto all'O.d.G: **“Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 16 del 09/03/2017 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2362/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Leale Rosalia”.** Audizione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Giuseppe Regina e dell'Avv. Calvaruso Silvana Maria, dà la parola al Dott. Regina.

Il Dott. Regina fa presente che il debito fuori bilancio, di cui all'ordine del giorno, è identico sia nel contenuto, ricorso avverso la sospensiva della concessione edilizia relativa alle aree a sud del centro urbano di Alcamo (zona pedemontana), soggette a Prescrizioni Esecutive, sia nell'importo da liquidare (€ 1000,00), quale spese di giudizio a favore del ricorrente, agli altri due debiti fuori bilancio che sono stati trattati nella scorsa seduta del 03/04/2017.

Il Dott. Regina esprime quanto già riferito nella suddetta seduta:

- fa presente alla Commissione che l'Ufficio su indicazione del Segretario Generale si sta adoperando per riprendere di nuovo la tematica pedemontana;
- rileva altresì che il gruppo di lavoro dell' Area 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale individuato tra i Tecnici Istruttori della Direzione 1 - Sviluppo Economico e Territoriale, si sta adoperando per la verifica dei procedimenti avviati ad istanza di parte per annullare d'Ufficio gli ulteriori provvedimenti soprassessori già emanati, rimuovendo di fatto la causa dell'arresto procedimentale.

Alle ore 11,15 viene licenziato il Dott. Regina il quale comunica che i tre debiti fuori bilancio relativi alle sentenze del TAR – Sicilia sulla pedemontana saranno relazionate in Consiglio Comunale dal

Segretario Generale Dott. Vito Antonio Bonanno nella sua funzione di Dirigente ad interim della Direzione 1 - Sviluppo Economico e Territoriale.

Il Presidente Lombardo sentito il parere dei colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 16 del 09/03/2017 avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2362/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Leale Rosalia”**.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messana Saverio, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

LA COMMISSIONE ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 16 del 09/03/2017 avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2362/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Leale Rosalia”**.

Il Presidente Lombardo sentito il parere dei colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 17 del 09/03/2017 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dell’Avv.to Castrenze Arduino difensore della RS RICAMBI s.r.l. di cui alla sentenza della CTP di Trapani n. 1149/04/15 depositata il 04/06/2015”**.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messana Saverio, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

LA COMMISSIONE ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 17 del 09/03/2017 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dell’Avv.to Castrenze Arduino difensore della RS RICAMBI s.r.l. di cui alla sentenza della CTP di Trapani n. 1149/04/15 depositata il 04/06/2015”**.

Avendo esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 12,05, Il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE



CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 14877 del 17 MAR. 2017
Assegnata al Settore Segr. Gen. Le
Il 17 MAR. 2017 Il Segretario Generale

CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pres. e. e.
P.A.C.

Verbale n°16
del 14 marzo 2017

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 14/03/2017 alla proposta di deliberazione n. 16 del 09/03/17 trasmessaci con nota n.4885 del 10/03/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2362/2016 del T.A.R. - Sicilia 2° sezione a favore della ditta Leale Rosalia";*

Il giorno 14 marzo 2017, alle ore 18.00 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 4885 del 10/03/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la sentenza allegata ;
- Vista la nota 25881 del 25.11.2016 per la formalizzazione del procedimento;
- visto l'art. 14 D.L. n. 669/96 convertito dalla Legge n. 30/97 e s.m.i.

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Viste le considerazioni della Corte dei Conti riportate nella proposta n.14 in esame;
- Visto che la somma in sentenza di euro 1.459,12 trova copertura con risorse da imputare alla Missione 8, programma 01, titolo 1, macro-aggregato 103 codifica 08.01.1.103 del bilancio 2016/2018 esercizio 2017 con codifica del piano dei conti integrato - sezione finanziaria 1.03.02.99.002 anche codifica SIOPE;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Segretario Comunale n.q. di Dirigente della Direzione 1
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.


La riunione si conclude alle ore 19.05 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 14/03/17


Il Collegio dei Revisori

Il Presidente


Rag. Varvaro Stefano



Il componente
Dott. Antonio Millese



Il componente
Dott. Viola Graziano



Segr. gen. n. 236 del 23-02-2017
Prot. int. n. dal
Prot. gen. n. 236 del 23-02-2017



Sp

Pubblicato il 13/10/2016

Firmato digitalmente

N.02362 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 02166/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 10620 del 22 FEB 2017
Assegnata al Settore AVV
22 FEB 2017 Il Segretario Generale

SENTENZA

ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2016, proposto da LEALE Rosalia e STABILE Vito, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Lentini, con domicilio eletto in Palermo, via Siracusa, 30, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Genna;

PIA...
309...

contro

- il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvana Maria Calvaruso e Giovanna Mistretta, con domicilio eletto in Palermo, via Resuttana Colli, 366, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cannizzo;

per l'annullamento

previa sospensione

- dei provvedimenti prot. 28102 e prot. 28113, del 31/05/2016, pervenuti il 06/06/2016, di comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi all'emissione delle richieste concessioni edilizie;

- dei provvedimenti del 26\07\2016, emessi su gli atti di interpello che richiedevano la revoca dei primi provvedimenti, di sospensione-differimento dell'esame tecnico delle richieste concessioni edilizie;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di formale costituzione in giudizio del Comune di Alcamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016, i difensori delle parti, presenti così come da verbale d'udienza, ai quali il Presidente del Collegio ha comunicato la sussistenza dei presupposti per l'immediata definizione del ricorso con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il Comune di Alcamo:

- sollecitato a definire i procedimenti avviati con le richieste di rilascio della concessione edilizia presentate, l'una dalla sig.ra Leale in data 8 agosto 2014, prot. n.39160 e, l'altra, dalla medesima unitamente al sig. Stabile, in data 10 giugno 2015, prot. n. 26368, rispettivamente con l'atto prot. 28102 e prot. n. 28113 del 31 maggio 2016, ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento delle istanze *"in attesa degli atti di indirizzo interpretativi e applicativi richiesti agli organi competenti"* per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, tra i quali la Giunta comunale, alla stregua della sentenza di questo TAR n.2888 del 18 novembre 2014, che avrebbe *"di fatto introdotto elementi urbanistici nuovi, rispetto alla interpretazione consolidata che l'Ufficio negli anni aveva dato al Piano Particolareggiato"*;
- invitato, con gli atti d'interpello prot. n. 35122 e prot. n.35124 del 12 luglio 2016, a revocare o annullare in autotutela gli atti di cui sopra, ha spiegato che quest'ultimi non avrebbero natura di diniego della concessione edilizia, bensì di *"sospensione-*

differimento dell'esame tecnico, non potendo allo stato attuale, lo stesso essere espletato a causa delle insanabili incongruenze emerse nel combinato disposto tra N.T.A. e delle PP.EE. e tavole 4 - 5 - 6 dello stesso Piano, a seguito della citata Sentenza TAR".

Considerato che, con ricorso notificato il 31 agosto 2016 e depositato il 20 settembre seguente, i ricorrenti hanno impugnato i predetti atti al fine del loro annullamento previa sospensione cautelare, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 2 della legge 241 del 1990, dell'art. 2 della legge regionale 10 del 1991, delle norme attuative del Piano Particolareggiato e sotto svariati profili di eccesso di potere.

Ritenuto che il ricorso è fondato poiché è illegittimo l'arresto procedimentale determinatosi per effetto dell'atipica misura soprassessoria opposta dal Comune resistente che, in tal modo, ha attuato un differimento, a tempo indeterminato, dell'esame dell'istanza del privato, subordinandola all'emanazione futura di atti d'indirizzo di natura interpretativa dei vigenti strumenti programmazione urbanistica.

Giova precisare che, per principio indiscusso, neanche nell'ipotetica attesa dell'avvio della procedura di pianificazione urbanistica, al di fuori dei casi tassativamente previsti in tema di misure di salvaguardia (cfr. articolo unico della legge n. 1902 del 1952 e articolo 12 del T.U. sull'edilizia n. 380 del 2001), l'ordinamento attribuisce all'amministrazione comunale il potere di sospendere l'esame delle pratiche edilizie, comprimendo sine die lo jus aedificandi dei privati.

Gli atti impugnati, da altra parte, si pongono in contrasto con l'art.2 della legge n.241/1990 che impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento, iniziato d'ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato e con l'art.20 del D.P.R. n.380/2001 che fissa i termini per la definizione delle domande di permesso di costruire, nonché con i sottesi principi generali di certezza giuridica, indefettibilità, speditezza e continuità della funzione pubblica (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 25.9.2007, n.8349; Sezione I, 18.11.2002, n.7210;

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione I, 7.6.2010, n.7207; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 1.2.2010, n.1275).

Ritenuto, per le suesposte considerazioni, che il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe individuati, restando assorbiti gli altri profili di censura non esaminati.

Ritenuto, infine, che le spese di lite vanno poste, come di norma, a carico del Comune soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna il Comune di Alcamo alla rifusione delle spese di giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Pignataro

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola



IL SEGRETARIO

Governo Antini
CIT. Sede Sociale e Stabile

h

2/2/2017

L. 19/11/17

I. I. Maria Rosa Longo

Governo Antini
CIT. Sede Sociale e Stabile
Mila

h

2/2/2017

Longo


6

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Giovanni Lentini, nella mia qualità di procuratore in giudizio dei sig.ri **Leale Rosolia e Stabile Vito**, nel procedimento promosso contro il Comune di Alcamo, conclusosi con sentenza n. 2362/2016 del 06.10.2016, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala n. 99/06 not. in data 28.03.2006, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94, ho notificato in data **20 febbraio 2017**, la su estesa sentenza spedita in forma esecutiva il 02.02.2017, al;

- **Comune di Alcamo**, il persona del suo Sindaco pro tempore, con domicilio in Alcamo, Piazza Ciullo, Cap 91011; annotando l'atto al n. **1370/2017** del registro cronologico, ed a mezzo di spedizione nell'anzi indicato indirizzo in plico raccomandato a/r dall'ufficio Postale Centrale di Castelvetroano n. **76758650839-2**.

Castelvetroano, lì 20 febbraio 2017.


Avv. Giovanni Lentini


Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2362/2016 del TAR Sicilia sez. 2° a favore della ditta Leale Rosalia"

Il Segretario Generale, *m. q. di DIRIGENTE della DIREZIONE I*

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;
Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005;

Ai sensi dell'art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li *8-3-2017*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno

m. q. di DIRIGENTE della DIREZIONE I

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Alcamo, li *9-3-2017*

Il Dirigente di Settore
Dr. Sebastiano Luppino